



COMUNE DI REGALBUTO

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO

Delibera Copia del Consiglio Comunale

N. 9 del Reg. Data 15-04-2026	Oggetto: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
----------------------------------	---

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19:50, presso la sala delle adunanze consiliari del Comune di Regalbuto si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
Amato Marco	Presente
Contino Sofia	Presente
Tramaglino Maddalena	Presente
Bonina Maria Rita	Presente
Labruna Carmela Vita	Presente
Adornetto Livio Nunzio	Presente
Monteleone Giuseppe	Presente
Todaro Santa	Presente
Giaggeri Concetta	Presente
Cardaci Vito Maria	Presente
Arcodia Pignarello Christian	Presente
Naselli Vanessa	Presente
Assegnati n. 12 In carica n. 12	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
	Presenti n. 12 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è Pubblica.

Comune di Regalbuto DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 del 15-04-2026 - COPIA – Documento informatico firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Presiede il **Amato Marco** nella sua qualità di Presidente;
partecipa nella qualità di Segretario Generale il **Dott. Andrea Varveri**.

Nominati scrutatori:

Contino Sofia
Adornetto Livio Nunzio
Cardaci Vito Maria

Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la **Regolarità Tecnica** ha espresso parere **Favorevole**;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **Regolarità Contabile**, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000), ha espresso parere **Favorevole**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto: "**Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)**"

Sentiti gli interventi che saranno riportati nel verbale di seduta;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.L. vo n 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia DI Benedetto illustra "un emendamento tecnico" a chiarimento del testo di cui alla parte seconda art 4 comm 2 del Regolamento che si riporta in allegato. Illustra altresì gli aspetti principali del Regolamento. Dopo aver ascoltato gli interventi il Presidente pone in votazione il citato "emendamento tecnico". La proposta viene approvata all'Unanimità.

Il Presidente pone successivamente a votazione la proposta all'O.d.G. come emendata in aula
Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese

D E L I B E R A

di approvare il punto all'O.d.g. avente ad oggetto:

"Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)"

la cui proposta si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata esecutività della proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 8 del 25-03-2026

Oggetto:

Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto, per gli Enti Territoriali, la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo *Statuto dei diritti del contribuente*, i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento della Fondazione IFEL-ANCI, che ha costituito il principale riferimento tecnico-normativo per l'elaborazione del regolamento dell'Ente, assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni della Legge di Bilancio 2026;

Considerato che:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato inoltre che:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;

Comune di Regalbuto DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 del 15-04-2026 - COPIA- Documento informatico firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;

Acquisiti:

- gli allegati pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta deliberativa, dalla dott.ssa M.G. **DI BENEDETTO**, nella qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Funzionario responsabile dei tributi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. (D. Lgs. Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;
- la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
- la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 23 ottobre 2000, n. 30;
- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;

Ravvisata la competenza consiliare a deliberare in merito ai sensi dell'anzidetta normativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

-PROPONE DI DELIBERARE-

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Di **approvare** il *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*, strutturato in due parti per complessivi sedici articoli (una prima parte di undici articoli e una seconda parte di cinque articoli), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di **dare mandato** ai competenti servizi per la massima diffusione della misura, anche mediante il sito istituzionale, e per l'adozione degli atti gestionali e della modulistica necessari per l'adesione dei contribuenti.
4. Di **provvedere** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, a fini statistici.
5. Di **disporre** gli adempimenti di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *online* e nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

=== * * * ===

Stante l'urgenza di provvedere, si propone altresì l'immediata eseguibilità del deliberato ex art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.-

==== * * * ====

All.:1

data 25-03-2026

Il Responsabile del Procedimento

F.to

(Sottoscritto con firma interna)

Il Proponente

F.to Ing. Longo Vittorio Angelo

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate)

Oggetto:

Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla
Regolarità Tecnica: Favorevole.

Regalbuto, li 26-03-2026

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla
Regolarità Contabile: Favorevole.

Regalbuto, li 26-03-2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate)

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to Marco Amato

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e
norme collegate)*

Il Consigliere Anziano

F.to Dott.ssa Sofia Contino

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e
norme collegate)*

Il Segretario Generale

F.to Dott. Andrea Varveri

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e
norme collegate)*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno 20-04-2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale, 15-05-2026

Il Segretario Generale

F.to Dott. Andrea Varveri

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.lgs. 82/2005, e norme collegate)*

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15-04-2026

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

F.to Dott. Andrea Varveri

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.lgs. 82/2005, e norme collegate)*

Comune di Regalbuto DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 del 15-04-2026 - COPIA- Documento informatico firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Comune di REGALBUTO



REGOLAMENTO

per la **DEFINIZIONE AGEVOLATA**
delle **ENTRATE COMUNALI**

art. 1, commi 102-110, L. 30 dicembre 2025, n. 199

INDICE SOMMARIO

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Articolo 2	Tributi e entrate patrimoniali oggetto della definizione agevolata	Pag. 1
Articolo 3	Oggetto della definizione agevolata	Pag. 1
Articolo 4	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	Pag. 2
Articolo 5	Modalità di versamento e rateazione	Pag. 3
Articolo 6	Effetti della definizione agevolata	Pag. 3
Articolo 7	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	Pag. 3
Articolo 8	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	Pag. 3
Articolo 9	Procedure cautelari ed esecutive in corso	Pag. 4
Articolo 10	Rinuncia al contenzioso pendente	Pag. 4
Articolo 11	Entrata in vigore	Pag. 5

PARTE II

REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI TRIBUTARIE (IMU/TARI)

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 6
Articolo 2	Oggetto della definizione agevolata	Pag. 6
Articolo 3	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	Pag. 6
Articolo 4	Effetti della definizione agevolata	Pag. 7
Articolo 5	Entrata in vigore	Pag. 7

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Regalbuto (di seguito "*Comune*") non riscosse a seguito di:
 - a) ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata si applica anche ai crediti già affidati al Concessionario privato, AREA S.r.l. società unipersonale, (di seguito "*Concessionario*") incaricato della riscossione coattiva delle entrate comunali in forza di precedente concessione, nei limiti dei carichi oggetto di tale affidamento.
3. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), relativi alle entrate comunali di cui al comma 1.

Articolo 2

Tributi e entrate patrimoniali oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto di definizione agevolata, ai sensi del precedente articolo:
 - a) tutti i tributi locali: ICI, IMU, Tarsu, Tres, TARI, ex Tosap, ex Imposta sulla Pubblicità, ex diritti sulle pubbliche affissioni, ecc.;
 - b) tutte le entrate patrimoniali: Violazioni Codice della Strada, Oneri di Urbanizzazione, Costo di costruzione, Canone Unico Patrimoniale, Tickets per l'utilizzo degli impianti sportivi, fitti fabbricati e feudi comunali, ecc..

Articolo 3

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale o tributo e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
7. Il Comune e il Concessionario, per i crediti di rispettiva competenza, forniscono ai debitori che ne facciano richiesta le informazioni utili ai fini dell'individuazione delle pendenze definibili.

Articolo 4

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita dichiarazione, anche per il tramite di soggetti incaricati, entro il 15 giugno 2026, distintamente per ciascuna entrata, al soggetto competente (Comune o Concessionario) alla relativa gestione utilizzando la modulistica resa disponibile sui rispettivi siti istituzionali entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento. Per i crediti gestiti dal Concessionario, l'adesione può essere manifestata direttamente in via telematica; in tal caso, la selezione della pendenza e il contestuale pagamento nei termini previsti implicano, a ogni effetto, adesione alla procedura definitiva proposta.
2. Nella dichiarazione il debitore indica il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, secondo i criteri stabiliti al successivo articolo.
3. Il Comune o il Concessionario, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle rate e le scadenze. Tale comunicazione non è dovuta in caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, qualora il portale consenta il calcolo immediato e il pagamento diretto del dovuto.
4. Qualora sia stata presentata istanza di definizione agevolata per crediti restituiti al Comune, ma sui quali risultino ancora iscritte misure cautelari adottate dal Concessionario, ivi compreso il fermo amministrativo, la gestione della pratica è riassegnata a quest'ultimo su esplicita richiesta del Comune per l'adozione di ogni provvedimento conseguente, inclusi quelli necessari alla sospensione o cancellazione delle misure cautelari stesse, a seguito del perfezionamento della definizione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune o il Concessionario provvede a notificare l'eventuale diniego della definizione, debitamente motivato. Nel caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, il termine per la notifica del diniego è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata.

Articolo 5

Modalità di versamento e rateazione

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero in forma rateale.
2. La rateizzazione prevede il versamento di un acconto pari al venti per cento del totale dovuto entro il 31 luglio 2026. Il residuo è ripartito in un massimo di trentasei rate mensili di pari importo, comprensive degli interessi al tasso legale vigente.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese solare a decorrere dal mese di agosto 2026.
4. In ogni caso, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro.

Articolo 6

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle successive, se superiore a quindici giorni, rende inefficace la definizione agevolata. In tale ipotesi, i pagamenti eseguiti sono trattenuti a titolo di acconto sul debito originario e le misure cautelari già adottate dal Concessionario, incluso il fermo amministrativo, si intendono automaticamente ripristinate per il recupero del residuo dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 3, comma 1, anche i debiti che

rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione, il Comune o il Concessionario non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuove misure cautelari, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già perfezionati alla medesima data. È parimenti sospesa la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Qualora il debitore richieda il pagamento rateale delle somme dovute, il Concessionario provvede alla sospensione dei fermi amministrativi e delle altre misure cautelari già iscritti, subordinatamente all'avvenuto versamento della prima rata della definizione agevolata. L'estinzione definitiva delle misure avverrà al completamento dell'integrale pagamento del debito definito.
3. Dalla presentazione della predetta dichiarazione e fino alla scadenza dei termini di pagamento, sono sospesi i termini di prescrizione relativi ai carichi oggetto di definizione.

Articolo 10

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II

REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI TRIBUTARIE (IMU/TARI)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi, sia di natura nazionale che comunale, e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2020 al 2025;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2024;
 - l'omessa presentazione della dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2024, prescritta dal regolamento comunale di disciplina dell'IMU per l'applicazione di aliquote agevolate.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato nonché la quota di IMU dovuta allo Stato.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi. Tale esclusione si applica anche alla sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla tardiva presentazione della dichiarazione prescritta per l'accesso alle aliquote comunali agevolate. La regolarizzazione è subordinata, entro i termini di cui al successivo articolo, al versamento del tributo, ove dovuto, e alla contestuale presentazione della dichiarazione precedentemente omessa o infedele, la quale produce i propri effetti sin dall'annualità di riferimento.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta al Comune apposita dichiarazione di adesione, distinta per ciascun tributo, entro il termine del 15 giugno 2026.
2. La dichiarazione è presentata utilizzando la modulistica resa disponibile dal Comune sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento.
3. Nella dichiarazione il contribuente indica, per ciascuna annualità, le somme dovute a titolo

di tributo e, ove ne faccia richiesta ai sensi del successivo comma 5, specifica il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.

4. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa ovvero la dichiarazione rettificativa.
5. Il pagamento deve essere effettuato entro il 15 giugno 2026, in un'unica soluzione oppure, in caso di rateizzazione, versando la prima rata entro la stessa scadenza. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le modalità di rateizzazione stabilite dall'articolo 5, Parte I, del presente Regolamento, con esclusione del computo degli interessi di dilazione.
6. Il contribuente allega alla dichiarazione la quietanza del pagamento effettuato in unica soluzione ovvero della prima rata. Il servizio tributi provvede alla verifica d'ufficio dei successivi versamenti.
7. Il Comune può notificare motivato diniego alla definizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato ripartito il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dei termini prescrizionali.
2. La presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa integra e sana l'adempimento dichiarativo a ogni effetto di legge; tale regolarizzazione non è comunque valida ed efficace in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata per omesso o insufficiente versamento del tributo eventualmente dovuto.
3. Il Comune conserva il potere di controllo sostanziale. Qualora l'attività di verifica rilevi debiti ulteriori rispetto a quelli dichiarati nell'istanza, la definizione decade limitatamente alla quota eccedente o non dichiarata.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.